

COOPERATIVE COMPLIANCE

Tutor per imprese,
collaborazione
fra Agenzia e
Guardia di finanza

— Servizio a pag. 7

Tutor per le imprese, collaborazione tra Entrate e GdF

Le sinergie

Cooperative compliance,
arriva il protocollo d'intesa
ma a guidare è l'Agenzia

**Istituito un canale di
scambio dati: da una
parte le istanze di
accesso, dall'altra gli
indizi di evasione**

Una collaborazione interattiva tra Entrate e Guardia di Finanza, nel rispetto dei compiti fissati dalla legge per ciascuna delle due istituzioni. Sulla cooperative compliance parte una cabina di regia destinata al coordinamento e alla collaborazione anche in un'ottica di prevedibile ampliamento delle adesioni al regime dopo le modifiche introdotte dal decreto attuativo della delega fiscale (Dlgs 221/2023). A gettare le basi di questo aiuto reciproco è il protocollo d'intesa che porta le firme del comandante generale delle Fiamme gialle Andrea de Gennaro e dell'ex direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Un protocollo che reca però nelle premesse la stella polare dei rispettivi perimetri operativi: «La competenza per i controlli e le attività relative al regime è attribuita, in via esclusiva, all'agenzia delle Entrate, nei riguardi dei contribuenti ammessi». In particolare, la competenza per l'esercizio dei poteri istruttori sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, limitatamente agli anni di applicazione del regime, è radicata in capo alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, Ufficio adempimento colla-

borativo. Anche per questo al fine di «assicurare un'attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche del Regime è necessario che l'Amministrazione finanziaria continui a garantire, in linea con le best practices internazionali, il modello organizzativo della cosiddetta "interfaccia unica"».

Per garantire questo coordinamento viene istituita una cabina di regia tra i due soggetti e definiti i criteri della collaborazione. Di fatto viene creato un canale di comunicazione bidirezionale. L'Agenzia si impegna a rendere noti attraverso comunicazioni formali dirette al Comando Generale Terzo reparto del Corpo i dati identificativi dei soggetti che: hanno presentato istanza di adesione al regime, comunicando anche la data di eventuale ammissione; sono stati esclusi dal regime, per perdita dei requisiti o inosservanza degli impegni assunti; non possedendo i requisiti per aderire al regime, hanno optato per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (il tax control framework o Tcf).

Dal canto suo, qualora un reparto della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'ordinaria attività d'istituto, acquisisca, relativamente a periodi di imposta di applicazione del regime, circostanziati e concordanti indizi di evasione, elusione o frode riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia, o comunque di situazioni da cui possa derivare l'esclusione, fatti salvi i casi in cui la legge prescriba eventuali esigenze di segretezza o riservatezza delle indagini, prima di avviare qualunque attività istruttoria, provvede a informare tempestivamente il competente

ufficio delle Entrate tramite il Comando generale. A seguito delle comunicazioni, viene avviato un coordinamento in sede centrale, al fine di escludere conflitti o sovrapposizioni nelle rispettive attività istruttorie, nel corso del quale si procede ad un adeguato approfondimento di tutti gli aspetti, fattuali e giuridici, dell'operazione di interesse con l'obiettivo di maturare un condiviso convincimento circa la regolarità o meno della fattispecie esaminata e la conseguente opportunità di avviare un approfondimento istruttorio. In questo contesto, l'Agenzia comunica alla Guardia di Finanza se le fattispecie individuate hanno formato oggetto di interpello o di comunicazione nell'ambito del regime e fornisce gli elementi a disposizione utili all'inquadramento del caso specifico.

Una volta avviate queste attività, sono oggetto di costante coordinamento tra il comando generale o il reparto individuato e l'ufficio competente dell'Agenzia, in tutte le relative fasi, fino alla condivisione degli esiti dell'attività istruttoria.

I reparti del Corpo, non appena abbiano maturato il convincimento di dover procedere a constatare violazioni tributarie, prima di formalizzare eventuali rilievi di tipo sostanziale, avviano un coordinamento tecnico-operativo in sede




centrale con l'Agenzia, in modo da consentire a quest'ultima un adeguato esame del contesto di riferimento e pervenire a soluzioni condivise, nel rispetto dei termini decadenziali previsti per l'attività di accertamento.

Il processo di condivisione è sempre documentato con le modalità ritenute più efficaci e costituisce oggetto di comunicazione al contribuente con le modalità e i termini normativamente previsti.

— **M. Mo.**
— **G. Par.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Collaborazione. Cabina di regia tra GdF ed Entrate sulla cooperative compliance